

LETTERA n. 202 del 30/01/2001

Prot.n. 202 (6) 56.00

OGGETTO: Legge 23 dicembre 2000 n. 388 (Finanziaria 2001). - Art. 145, comma 46, riguardante gli impianti a fune.

Come è noto, la legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001) pubblicata con supplemento ordinario alla G.U. n. 302 del 29.12.2000, all'art. 145/46° comma recita: "Gli impianti di cui si prevede l'ammodernamento con i benefici di cui all'art. 8, comma 3, della legge 21 maggio 1999, n. 140, potranno godere, previa verifica da parte degli organi di controllo della loro idoneità al funzionamento e della loro sicurezza, di una proroga di un anno dei termini relativi alle scadenze temporali fissate al paragrafo 3 delle norme regolamentari approvate con decreto del Ministro dei Trasporti del 2 gennaio 1985, pubblicato nella G.U. n. 26 del 31 gennaio 1985 e riguardante la durata della vita tecnica, le revisioni speciali e le revisioni generali".

Pertanto, la proroga di un anno della vita tecnica, delle scadenze relative alle revisioni speciali ed alle revisioni generali deve intendersi subordinata alla dimostrazione da parte del Concessionario e/o dall'Esercente di essere stato utilmente inserito nella graduatoria della Regione competente per territorio ai fini del godimento dei benefici dell'art. 8/3° comma della legge 21 maggio 1999, n. 140 o nelle graduatorie per successivi rifinanziamenti del "fondo" istituito con la predetta Legge n. 140/99.

A tal riguardo il Concessionario e/o l'Esercente, allegata alla richiesta di proroga ai sensi della Legge indicata in oggetto, dovrà trasmettere a codesti USTIF idonea dichiarazione della Regione attestante l'utile inserimento nella graduatoria di cui sopra.

Successivamente codesti Uffici procederanno alla prescritta verifica degli impianti per l'accertamento della loro idoneità al funzionamento e della loro sicurezza ai fini della eventuale concessione della proroga in questione, comunicandone l'esito allo scrivente.

Per quanto concerne le verifiche, sentite le Associazioni di categoria che leggono per conoscenza, dovrà essere distinto il caso degli impianti aperti all'esercizio da quelli fermi.

Nel caso degli impianti regolarmente aperti dovrà essere fatto riferimento a quanto prescritto con D.M. 226/83 D.G. al paragrafo 4.

Nel caso degli impianti fermi è necessario distinguere quelli inattivi da meno di cinque anni da quelli chiusi all'esercizio da oltre cinque anni.

Nel primo caso dovranno essere effettuati preliminarmente gli adempimenti connessi alla "revisione speciale", come disposto dal D.M. n. 23 del 2.1.1985 al paragrafo 4 .

A seguito della presentazione da parte del Direttore o del Responsabile dell'esercizio della relazione conclusiva circa gli adempimenti di cui sopra, codesti Uffici provvederanno ad effettuare una visita straordinaria per l'espletamento delle verifiche e prove funzionali.

Nel secondo caso, riguardante gli impianti chiusi da oltre cinque anni, fermo restando quanto stabilito con D.M. n. 900311 del 13 luglio 2000 del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, che si allega, dovranno essere effettuati preliminarmente gli adempimenti connessi alla "revisione generale", come disposto al paragrafo 5 del D.M. sopra citato.

Successivamente codesti Uffici provvederanno all'espletamento delle verifiche e prove funzionali, come nel precedente caso.

Quanto sopra disposto si deve ritenere esteso a tutte le categorie di impianti a fune.

Resta inteso che l'eventuale proroga ha la durata limitata ad un anno nei termini di quanto stabilito nel già citato D.M. n. 23 del 2 gennaio 1985.

IL DIRETTORE DEL T.I.F.

(Dr. Ing. Amedeo Gargiulo)